

# L'INFORTUNIO IN ITINERE

## Sommario

- Introduzione. pag. 1
- Luogo di abitazione, normale percorso e luogo di lavoro. pag. 2
- Infortunio occorso durante l'intervallo lavorativo per la consumazione del pasto. Esistenza o meno di mense aziendali. pag. 5
- Mezzi di trasporto pubblici e privati. Percorso a piedi o misto. La colpa del lavoratore. pag. 6

Autori :  
dott.ssa Erika Baruzzi  
dott. Paolo Volpi  
Direzione Regionale INAIL LIGURIA

# L'INFORTUNIO IN ITINERE

## Introduzione

A differenza di molti sistemi legislativi europei (ad es. Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio), nei quali l'infortunio in itinere era già previsto e disciplinato a partire dai primi anni '40, nel nostro ordinamento la tutela relativa all'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa-lavoro è stata introdotta solo nel 2000, con il Decreto Legislativo n.38.

Tuttavia bisogna precisare che sino ad allora una minuziosa elaborazione giurisprudenziale aveva supplito alla carenza normativa, offrendo comunque una qualche tutela all'infortunio in itinere.

L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 ha pertanto recepito i principi giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, delineando una norma speciale nella quale l'infortunio in itinere, sebbene indipendente ed estraneo alla tipologia della "occasione di lavoro", viene equiparato all'infortunio, per così dire, "tradizionale".

Il legislatore ha così offerto al lavoratore una garanzia assicurativa adeguata ai mutamenti della realtà economica e culturale del mondo produttivo, e conforme ai valori guida posti a cardine della nostra Costituzione:

- **art.2** "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità";
- **art.3** "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana";
- **art.16, I comma** "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza."
- **art.38, II comma** "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria."
- **art.41** "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."

Articoli tutti convergenti verso la tutela dell'uomo lavoratore e la riduzione del conflitto tra gli interessi della produzione e la libertà-dignità del lavoratore.

L'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 estende la tutela assicurativa agli eventi infortunistici occorsi ai lavoratori:

***"durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti".***

Conseguentemente il rischio generico della strada presenta in questi casi un connotato eziologico-professionale: infatti, quando l'utilizzo della pubblica via è determinato dalla necessità di giungere al posto di lavoro, si realizza un rapporto finalistico-strumentale tra l'attività di spostamento e quella lavorativa, che non esige alcuna ulteriore valutazione sulle modalità e le circostanze dell'evento infortunistico di per sé stesso.

L'infortunio in itinere è pertanto, in linea generale, considerato indennizzabile qualora lo spostamento eseguito tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, sia obbligatorio perché necessario all'adempimento della propria prestazione lavorativa.

Tuttavia, è opportuno soffermarsi con attenzione su tutti gli elementi che compongono l'art.12 : affinché operi la tutela prevista, infatti, è necessaria la sussistenza di determinate caratteristiche.

## **1. Luogo di abitazione, normale percorso e luogo di lavoro**

### 1.1. Il luogo di abitazione

Per **"luogo di abitazione"** deve intendersi quello di abituale dimora del lavoratore. Per quanto riguarda invece la residenza secondaria (il luogo di soggiorno estivo, l'abitazione dove si trascorre il fine settimana o la dimora temporanea per ragioni di lavoro), non esiste univocità di interpretazione giurisprudenziale, e quindi si rende necessaria una valutazione per ogni singolo caso.

Relativamente alle pertinenze e alle aree comuni (pianerottoli, scale, cortili ecc..) si precisa che:

- l'infortunio occorso **all'interno delle pertinenze del luogo di lavoro** va inquadrato come "infortunio in attualità di lavoro" (Cassazione n. 5937/01);
- l'infortunio avvenuto **entro l'ambito domestico**, inteso come comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili etc.) non rientra nell'ambito della tutela dell'infortunio in itinere.

L'INAIL, infatti, ha aderito ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione (sentenza n.9211/03), la quale, negando l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio: *"l'infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – in relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosamente) proprietà privata"*.

Tesi peraltro sposata anche più recentemente dal Tar del Lazio – Sezione II bis – con sentenza n.2695 del 13.04.2005, il quale ha interpretato il "percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro" come percorso che ha inizio da quando il lavoratore si immette nella pubblica via e non da quando chiude la porta della propria abitazione.

A tal proposito si ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano particolari caratteristiche e condizioni di rischio. La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione di "strada", quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata (cfr. sentenze nn. 12148/93 e 3169/99).

**In sintesi, l'infortunio in itinere è tutelato se avviene in una strada pubblica, oppure se avviene in una strada "privata ad uso pubblico": dove cioè, l'evento può considerarsi espressione di un rischio comune alla generalità degli utenti.**

## 1.2. Il normale percorso

Il **"normale percorso"** è il tragitto che collega nel modo più breve e diretto il punto iniziale e finale dello spostamento.

Il suddetto itinerario deve essere seguito per ragioni lavorative, ed in orario compatibile a quello di inizio e di fine della prestazione di lavoro.

La tutela non opera nel caso in cui vi siano **interruzioni o deviazioni** indipendenti dal lavoro e non necessitate, fatta eccezione per le situazioni attribuibili:

- a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili: ad esempio nell'eventualità di guasto meccanico, di viabilità interrotta per la chiusura al traffico di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto di lavoro ovvero ancora di malore improvviso;
- all'adempimento di obblighi di rilevanza penale, come ad esempio il soccorso di persone vittime di incidenti stradali ovvero quello della denuncia di un reato.

Alcune sentenze della Cassazione hanno ritenuto come necessitate **le deviazioni** finalizzate a garantire *"un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa, e con quanto vi è connesso, diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative non in contrasto con una riduzione del conflitto tra la stessa ed il tempo libero"* (Cass. 03.08.2001 n. 10750; Cass. 07.08.2003 n. 11917). **Tuttavia, non solo questa interpretazione giurisprudenziale non è consolidata, ma le sentenze più recenti sono di opposto tenore. Pertanto, anche per queste fattispecie sarà necessaria un'attenta valutazione di ogni singolo caso.**

Per quanto riguarda, invece, **le interruzioni**, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 1 del 10.01.2005<sup>1</sup> ha disposto, anche alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione, che *una breve sosta, se non espone l'assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non possa interrompere il nesso causale tra lavoro ed infortunio, escludendo l'indennizzabilità dello stesso.*

A titolo esemplificativo, se il lavoratore si ferma presso un esercizio di ristoro per bere un caffè e viene investito non appena sceso dal suo mezzo (o mentre vi fa ritorno), non verrà indennizzato; al contrario, se dopo la breve sosta si rimette in moto e resta coinvolto in un sinistro potrà essere indennizzato (sempre che l'incidente sia avvenuto sul normale percorso casa-lavoro e non sia intervenuta alcuna deviazione).

### 1.3. Il luogo di lavoro

Nella definizione di **"luogo di lavoro"** deve essere ricompreso non solo il luogo dove il lavoratore svolge abitualmente il proprio lavoro, ma ogni luogo in cui si reca per finalità lavorative, ad esempio per partecipare ad un corso di formazione, o per svolgere una missione in altra sede o cantiere. In queste fattispecie è necessario verificare se il luogo di dimora o di pernottamento sia stato individuato dal datore di lavoro o in via esclusiva dal lavoratore; in quest'ultima ipotesi si dovrà accertare che non vi fossero soluzioni alternative più adeguate.

Si configura come infortunio in itinere anche quello occorso durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro diversi se il lavoratore ha più rapporti di lavoro: a tale riguardo si richiamano le indicazioni sopra esposte.

---

<sup>1</sup> Con ordinanza del 29 aprile 2003 il Tribunale di Trento aveva sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. n.1124/1965, integrato dall'articolo 12 del D.Lgs. n.38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.1 del 10 gennaio 2005, ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice rimettente, ritenendo che, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'interruzione e non si pone al di fuori della copertura assicurativa.

## **2. Infortunio occorso nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro durante l'intervallo lavorativo per la consumazione del pasto**

Un' ulteriore ipotesi di infortunio in itinere prevista dal legislatore è quella riferita all'infortunio verificatosi durante l'usuale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

In questo caso è tuttavia fondamentale valutare l'infortunio occorso al lavoratore in relazione alla presenza o meno di un servizio di mensa aziendale.

### 2.1. Esistenza di un servizio di mensa aziendale

In presenza di una mensa aziendale, o di altro servizio equivalente (ad es. convenzione con posti di ristoro dislocati a breve distanza dal luogo di lavoro, oppure fornitura di "ticket restaurant"), l'eventuale scelta del dipendente di non usufruirne e di recarsi a casa per il pranzo si configura come rischio elettivo, in quanto al di fuori del lavoro e dipendente solo dalla libera volontà del soggetto (si veda Cassazione n.11746/1997 che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore mentre tornava a casa per il pranzo, affermando che gli intendimenti del lavoratore, di non utilizzare la mensa per il solo fatto che venivano forniti pasti preconfezionati o precotti e poi riscaldati, attenevano *"esclusivamente a di lui preferenze alimentari ed a sue personali scelte libere e discrezionali"*).

In questi casi il tragitto non è necessitato ed anzi, rientrando a casa, il prestatore si espone ad un rischio che proprio l'organizzazione aziendale gli avrebbe evitato. Né può valere il richiamo ai compiti verso la famiglia considerato che "l'ambito delle esigenze familiari non può essere dilatato fino al punto di comprendervi anche l'intrattenimento nelle ore del pasto a mezzogiorno" e inoltre che "il mancare all'ora di pranzo da casa fa parte ormai delle abitudini della vita quotidiana" (si vedano rispettivamente Cassazione n.1582/1997 e n.4402/1994). Il lavoratore può però sempre provare che le proprie condizioni di salute sono incompatibili con il servizio di mensa aziendale, come rappresentato nella sentenze della Cassazione nn.1883/1987 e 11746/1997).

Va inoltre precisato che la Cassazione ha altresì negato che la consumazione della colazione o la pausa caffè possano essere assimilabili alla consumazione del pasto principale (sentenza n.6088/1995).

Pertanto, in presenza delle fattispecie sopra rappresentate, l'infortunio non è indennizzabile.

## 2.2. Mancanza di un servizio di mensa aziendale

In assenza di un servizio di mensa aziendale o di altro servizio equivalente, la Cassazione ha affermato che non si può *"imporre al lavoratore di consumare il pasto in un ristorante o trattoria o addirittura sul luogo di lavoro, privo peraltro di una adeguata e necessaria attrezzatura organizzativa"* (sentenza n.1483/1989), in quanto vengono ad assumere rilievo le esigenze del lavoratore, tra cui il suo status familiare, l'incidenza delle ragioni economiche nonché il disagio per la lunga attesa prima di riprendere il lavoro dopo pranzo nei casi di intervalli lavorativi di consistente durata (si veda Cass. n.3296/'85).

In questo caso, pertanto, il rischio della strada nel viaggio di andata e ritorno da casa per pranzare è assicurativamente coperto se la distanza tra luogo di abitazione e luogo di lavoro è percorribile in tempi compatibili con la durata dell'intervallo lavorativo, sia pure con l'uso di un mezzo di trasporto diverso da quelli pubblici (Cass. nn.1536/1978,1483/1989,12881/1995).

Peraltro se la suddetta distanza – sempre in rapporto alla durata della sosta lavorativa – è percorribile a piedi o con mezzi pubblici, l'utilizzo del mezzo privato non è necessitato e si ricade nell'ambito del rischio elettivo.

## **3. Mezzo di trasporto**

### 3.1. Mezzi pubblici e mezzi privati

In caso di uso di mezzi pubblici, o di percorso a piedi, o qualora il percorso sia misto (mezzo pubblico + tratto a piedi), il legislatore prevede che venga indennizzato ogni infortunio verificatosi lungo l'iter medesimo, a condizione che ricorrano sempre le condizioni esaminate in precedenza : la finalità lavorativa, la normalità del percorso e la compatibilità degli orari.

L'utilizzo del mezzo privato è invece consentito solo se necessitato; tale principio di "necessarietà" può essere talvolta coniugato con criteri di ragionevolezza.

Alcune sentenze della Cassazione, per esempio, hanno ritenuto come necessitato l'uso del mezzo privato finalizzato a garantire *"un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa, e con quanto vi è connesso, diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni lavorative non in contrasto con una riduzione del conflitto tra la stessa ed il tempo libero"* (Cass. 03.08.2001 n.10750; Cass. 07.08.2003 n.11917). **Tuttavia, non solo questa interpretazione giurisprudenziale non è consolidata, ma le sentenze più recenti sono di opposto tenore. Infatti la Corte di Cassazione (n. 17617/2006; n. 995/2007), ha ribadito che deve trattarsi di situazioni ed esigenze di un certo spessore sociale e non di semplici aspettative, pur volte a conseguire maggiore comodità o minori disagi.**

Pertanto, anche per queste fattispecie sarà necessaria un'attenta valutazione di ogni singolo caso, anche alla luce dei seguenti criteri:

- Il "risparmio" di tempo non è di per sé meritevole di tutela, lo è solo quando è indispensabile per realizzare esigenze socialmente rilevanti ovvero quando i tempi di percorrenza consentiti dai mezzi pubblici sono "irragionevoli" (vedi punto 2 del prospetto seguente).
- Vanno prese in considerazione solo le esigenze familiari e personali accertate come presenti il giorno dell'infortunio (l'infortunato dovrà cioè dimostrare tutte le necessità contingenti sorte quello specifico giorno, tali da giustificare l'uso del mezzo privato)
- Le esigenze familiari devono nascere da circostanze specifiche (es. accudire un figlio presso l'abitazione, assistere un familiare malato) e tali da poter essere soddisfatte, con riferimento al giorno ed ora dell'evento, esclusivamente dal lavoratore (es. non c'è in quel momento la possibilità di cura od assistenza da parte di altri familiari o terzi) ed, in ogni caso, devono essere meritevoli di tutela sociale.
- In caso di uso di moto su lunghi percorsi, è opportuno che la valutazione sia più severa, trattandosi di mezzo notoriamente più rischioso.

Per quanto concerne poi il mezzo di trasporto privato, per agevolare la valutazione della necessità dell'uso del mezzo privato, si riportano di seguito alcuni criteri guida:

<p><b>IN ASSENZA DI MEZZI PUBBLICI</b></p>	<p>Il percorso a piedi è inferiore a 1.5 Km circa Il percorso a piedi è superiore a 1.5 Km circa</p>	<p><b>NO INDENNIZZO</b> <b>SI INDENNIZZO</b></p>
<p><b>IN PRESENZA DI MEZZI PUBBLICI</b></p>	<p><b>REGOLA GENERALE</b></p> <p><b>A MENO CHE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mezzi pubblici non consentano l'osservanza dell'orario di servizio. <u>N.B. Il giudizio deve tener conto della eventuale flessibilità dell'orario di servizio in entrata ed in uscita.</u></li> <li>2. L'uso dei mezzi pubblici determini un dispendio di tempo irragionevole rispetto al mezzo privato (complessivamente 1 h. e 30, circa, in più considerando sia il viaggio di andata che quello di ritorno).</li> <li>3. Il tragitto non poteva essere percorso a piedi ovvero avvalendosi dei mezzi pubblici, perché il lavoratore è affetto da comprovate patologie che consentano lo spostamento soltanto con un mezzo privato.</li> </ol> <p><b>SE INVECE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'uso del mezzo privato viene giustificato da asserite esigenze di tipo familiare</li> <li>• Il mezzo privato è stato utilizzato per maggiore comodità o disponibilità di tempo libero oppure perché utile, oltre che per l'effettuazione del tragitto lavorativo, anche per altre attività extralavorative (fare la spesa etc.).</li> </ul>	<p><b>NO INDENNIZZO</b></p> <p><b>SI INDENNIZZO</b></p> <p><b>SI INDENNIZZO</b></p> <p><b>SI INDENNIZZO</b></p> <p><b>E' NECESSARIO VALUTARE CASO PER CASO</b></p> <p><b>NO INDENNIZZO</b></p>

**Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza che il legislatore valuta diversamente l'infortunio in itinere a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, partendo dal presupposto che dall'uso del mezzo pubblico possano derivare sempre e comunque minori pericoli rispetto a quello privato.**

**Pertanto parametro fondamentale per una corretta valutazione dei casi sarà la vera e propria necessità e non la comodità derivante dall'utilizzo del mezzo privato: l'uso di quest'ultimo, infatti, può essere liberamente scelto dal lavoratore, ma lo stesso, assumendosi il maggior rischio che ne consegue, non potrà usufruire della tutela prevista (se non entro i ristretti limiti già indicati).**

### 3.2. Infortunio accaduto per colpa del lavoratore

Come per l'infortunio in attività di lavoro anche nell'infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità, in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo. Il legislatore ha pertanto ritenuto opportuna l'esclusione degli infortuni direttamente provocati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, o comunque causati da *"scelte consapevoli dettate da atteggiamenti e condotte non giustificabili o superflue e comunque controindicate rispetto al risultato da raggiungere"* (Cassazione n.6625/1987).

Inoltre l'art. 12 espressamente dispone che l'assicurazione non interviene nei confronti del conducente privo della prescritta abilitazione di guida.

\*\*\*\*\*